

až po mnoha desetiletích, když bylo jeho falzum Artemidóra vystaveno téměř po celý rok 2008 v Berlíně a poté v Mnichově. Canfora však v závěru předkládané knihy – v níž zcela jasně prokázal, že papyrus Artemidóra je Simonidův falzifikát – konstatuje, že vzhledem k velké obtížnosti nápodoby antického řeckého písma (na to upozornil již i Wilamowitz) si zmiňované falzum svým způsobem zaslouhuje náš obdiv (viz Epilog).

Zajímavé a poutavé čtení můžeme vřele doporučit nejen grecistům specialistům, ale i širšímu okruhu čtenářů zajímajících se o starořeckou literaturu.

Daša Bartoňková

ALTAY COŠKUN, *Bürgerrechtsentzug oder Fremdenausweisung? Studien zu den Rechten von Latinern und weiteren Fremden sowie zum Bürgerrechtswechsel in der Römischen Republik (5. bis frühes 1. Jh. v.Chr.)*, Franz Steiner Verlag, Hermes Einzelschriften Heft 101, Stuttgart 2009, pp. 1–236. ISBN 978 3 515 09303 3¹.

Scopo fondamentale e senz'altro riuscito di questo studio è una panoramica, con relativa messa a punto critica, anzi direi ipercritica, dei rapporti giuridici esistenti fra Romani e Latini dal V sec. a.C. al II sec. a.C. Lo spunto per quest'analisi è dato all'A. dalle espulsioni di massa dall'Urbe avvenute, stando al resoconto liviano, negli anni 206, 187, 177 e 173 a.C. e i cui destinatari furono i *socii* Latini e Italici. Dopo aver brevemente accennato (pp. 25–29) alle possibili cause di questi provvedimenti romani, all'A. preme soprattutto definire lo *status* politico-giuridico degli espulsi, in sostanza se si trattava di *cives Romani* naturalizzati o di *peregrini*, per chiarire con ciò da un lato la liceità o illiceità delle misure intraprese da Roma, dall'altro le possibili ripercussioni privatistiche e pubblicistiche provocate dalle stesse nella sfera del singolo espulso e in quella più ampia della sua comunità di provenienza. In sostanza l'A. vuole definire e chiarire questi aspetti di estrema complessità e da molto tempo oggetto di interpretazioni moderne diverse e contrastanti, dedicandovi, nella Sezione B del volume, quella che sembra una lunga premessa alla risoluzione degli avvenimenti.

Tale risoluzione viene svolta nella Sezione C (pp. 156–200), dove nei capp. I-IV si affrontano i resoconti letterari relativi al 206–173 a.C. e nel cap. V si tirano le somme della ricerca, ammettendo tra l'altro (p. 197) che essa si è concentrata solo sugli aspetti legali e giuridici del fenomeno emigrazione/espulsione a/da Roma, tralasciando di curare il più ampio contesto sociale, economico, demografico peninsulare e tale ammissione è bene accolta perché conferma l'impressione che accompagna il lettore durante tutto il volume. Nell'analisi della tradizione letteraria l'A. si esibisce in raffinate analisi grammaticali, fraseologiche e terminologiche, in eleganti e opportuni confronti con la tradizione manoscritta e soprattutto in un costante gioco altalenante e faticoso da seguire, oltretutto in testo e in nota, di affermazione-negazione-controaffermazione-contronegazione delle diverse interpretazioni moderne espresse da Mommsen ad oggi su fonti ed avvenimenti. Pur ammettendo la forza innovativa del metodo e della posizione stessa dell'A. nell'affrontare l'argomento, nonché la plausibilità di alcune delle sue ipotesi, il suo rifiuto prevalente, anzi esclusivo, delle opinioni più o meno moderne e per lo più molto autorevoli, ha spesso, almeno a mio avviso, dell'irritante.

¹ Recensione nell'ambito del Progetto di Ricerca Nr. P 22063-G18 finanziato dall'Austrian Science Fund (FWF) e attualmente in corso presso l'Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte, Univ. Wien, Austria.

L'A. stabilisce infine che solo nel 206 a.C. i provvedimenti di espulsione toccarono anche *cives Romani*, cioè la *plebs* che dalle campagne laziali si era riversata a Roma (p. 156ss.). Le espulsioni del 187–173 a.C. (p. 168ss.), riguardarono invece solo i *socii*, prevalentemente di nazionalità latina, i quali secondo l'A. erano rimasti *peregrini* pur se registratisi nelle liste del censo a Roma, poiché se fossero stati/divenuti *cives Romani* nulla avrebbero potuto contro di loro i provvedimenti senatoriali, consolari ed editali. Bello e utile, anche se molto complesso e altamente speculativo, il lungo discorso sulle misure di espulsione del 177 a.C., alla ricerca della vera identità/nazionalità degli espulsi nella contraddittoria terminologia in Liv., 41, 8, 6–11 (spec. per l'espressione *socii nominis Latini*), alla ricerca inoltre di una spiegazione per i procedimenti ivi descritti di vendita e adozione fittizie, attuati dai Latini in frode alla legge richiedente la condizione di lasciare *stirps ex sese* nelle colonie, alla ricerca infine in Liv., 41, 9, 9–12 di una spiegazione per i provvedimenti romani finalizzati al rientro in patria dei *socii*. L'A. è convinto che tali misure portarono stabilità a Roma e nei centri alleati, ma ciò mi sembra in contrasto con Liv., 42, 10, 1–3 su *census* e rinnovata espulsione nel 174/173 a.C. (pp. 193–197).

Nel complesso queste letture si basano sulle conclusioni raggiunte nella Sezione B (pp. 31–155), la più corposa e, a mio giudizio, la più interessante ed utile del volume, poiché è dedicata ad un'acuta disamina dei diritti effettivi e presunti goduti dai Latini nei loro rapporti con Roma. Anche qui ricorre il leitmotiv della negazione espressa dall'A. nei confronti dell'esistenza di *commercium*, *conubium*, *provocatio*, *suffragium* etc., con conseguente puntuale rifiuto delle tesi moderne che invece ne sostengono l'esistenza².

Particolarmente interessante è il discorso sul *ius migrationis* dei Latini (p. 70ss.), che secondo la *communis opinio* sarebbe attestato anche tra le disposizioni del *foedus Cassianum* tramandate da Dion.Hal., 6, 95. In realtà, secondo l'A., il passo dionigiano, per l'ovvio anacronismo e per l'uso non attinente della terminologia tecnica greca³, non documenterebbe affatto questo diritto, e per negarne l'esistenza argomenta un po' curiosamente che il solo ammetterla sarebbe in contrasto con l'ammissione dell'esistenza di un *ius conubii* e di un *ius suffragii* dei Latini. Ma i tre diritti non facevano parte di un "pacchetto"! O meglio: è vero che la *migratio* a Roma, rendendo *cives Romani*, includeva gli altri due diritti; ma il *conubium* e il *suffragium* non presupponevano la *migratio* e quindi il cambiamento della cittadinanza. Ad ogni modo, secondo l'A., i Latini potevano trasferirsi a Roma, ma nessun *ius* e né la *professio* presso i censori li avrebbe resi per questo *cives Romani* e restavano pertanto *peregrini* nell'Urbe. E in effetti l'A. (pp. 73–82) nega anche il principio generale secondo cui l'*exilium* comportasse automaticamente per l'esule romano o *peregrinus* un cambiamento di cittadinanza. Anche il collegamento, diffuso tra i moderni, tra *ius migrationis* dei Latini e l'antico *postliminium* viene confutato dall'A. nel lungo cap. IX (82–107), dove vengono illustrate con dovizia di fonti letterarie vita e caratteristiche dell'istituto. Secondo l'A. una tipologia di negata reintegrazione nello *status* di *civis Romanus* tramite *postliminium* sarebbe

² Nella nutrita bibliografia consultata dall'A. non trovo DE LIBERO (1998), a favore dell'esistenza del *ius provocationis* dei Latini in ambito militare e neppure GIUFFRÉ (2001: spec. 246ss.), a favore dell'accesso dei *peregrini* al processo per *legis actiones* romano sin dal IV sec. a.C.. A tal riguardo non trovo riferimenti alla famosa *lex Lucerina* di fine III sec. a.C. (CIL I² 401 = ILLRP 504), che attesta il procedimento della *manus iniectio pro iudicato* in ambito coloniale latino; sul testo vd. di recente RODRÍGUEZ MARTÍN (2002); CAPPELLETTI (2011: 76–82).

³ Sul concetto di *isopoliteia* vd. ora LASAGNI (2009/2010).

stata definita nel corso del IV a.C. per la categoria dei cittadini romani dedotti nelle colonie latine. La loro posizione non reintegrabile sarebbe stata definita una volta per tutte nei singoli statuti coloniali e garantita dal rispettivo giuramento prestato dal colono ex romano, è ciò avrebbe implicato la “sospensione” del funzionamento del *postliminium* al momento del ritorno del divenuto Latino a Roma (e quindi, mi chiedo, anche di un suo valicare il confine dell’ampio e spesso confinante *ager Romanus*?). L’A. sostiene invece (pp. 107–113), pur ammettendo la mancanza del relativo supporto documentale, l’esistenza sin dal 338 a.C di un unico tipo di diritto di (ri)naturalizzazione romana goduto dal colono latino una volta tornato nell’Urbe, quello cioè limitato dalla condizione di lasciare *stirps ex sese* nella colonia (vd. Liv., 41, 8, 9–11)⁴. Ma qui vorrei puntualizzare che, non avendo a tutt’oggi alcun esemplare di *lex coloniae*, queste affermazioni sono, come direbbe l’A. stesso, pura speculazione. Inoltre l’idea secondo cui solo i coloni Latini con antenati romani avrebbero goduto di un diritto di rinaturalizzazione lasciando un discendente nella colonia mi lascia un po’ perplessa, poiché diversa documentazione (e non solo letteraria!) riflette l’inclusione stabile in diverse fondazioni coloniali sin dal IV sec. a.C. di strati etnici preesistenti nell’abitato e nei dintorni. Se la presunta rinuncia al *postliminium* del colono ex *civis Romanus* era parte, secondo l’A. fondamentale, del presunto giuramento globale di osservare la *lex coloniae*, in teoria la deduzione nasceva su una base discriminante, poiché o il neocolono osco, dauno ecc. non doveva prestare il presunto giuramento (quindi la sua era una inclusione *de facto* nella colonia?) oppure prestava un giuramento diverso (creato *ad hoc* o *ad personam* per i non ex *cives Romani*?), che non includeva la clausola della rinuncia al *postliminium*. La cosa mi sembra piuttosto imbarazzante e diventa anche problematica da un punto di vista giusprivatistico se consideriamo la posizione dei coniugati coloni latini di cui solo uno di origine romana, in questo caso come si “calcolavano” ed a chi si attribuivano i “römische Vorfahren”? Quesiti del genere si sollevano numerosi e spontanei leggendo il volume e sono in qualche modo provocati dalle perentorie affermazioni dell’A., che sembrano non lasciarvi alcun spazio. Spesso sono quesiti che, per mancanza di documentazione, devono restare privi di risposta, ma andavano comunque debolmente accennati, poiché lavorare sulle misure legislative tramandate dalle fonti vuol dire anche tenere sempre d’occhio o almeno immaginare possibili vie di applicazione e ripercussioni nel contesto dei destinatari delle misure stesse.

Riserve a parte, resta il fatto che ci troviamo dinanzi ad un’opera poderosa per raccolta di documentazione antica e moderna e per discussione approfondita della stessa. Si tratta di un’opera imprescindibile per i futuri studi sui rapporti Roma-*socii* dal V sec. a.C. sino alla vigilia del *bellum sociale*.

CAPPELLETTI, LOREDANA. 2011. *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.* Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

DE LIBERO, LORETANA. 1998. “Bürgerrecht und Provokation”. In HANTOS, THEODORA – LEHMANN, GUSTAV ADOLF [EDS.] *Althistorisches Kolloquium aus Anlass des 70. Geburtstags von Jochen Bleicken, 20.-30. November 1996 in Göttingen*. Stuttgart: F.Steiner, 135–152.

⁴ Ritengo non pertinente l’analogia avanzata dall’A. con le disposizioni del cap. VI della *lex municipii Tarentini*, poiché qui non si sta tutelando l’assetto demografico del municipio, ma si vuole evitare un danno economico ai *municipes* vd. CAPPELLETTI (2011: 173–175).

- GIUFFRÉ, VINCENZO. 2001. "Ancora sulla lex Silia". In *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, IV, Napoli: Jovene, 229–253.
- LASAGNI, CHIARA. 2009/2010. "La definizione di 'stato federale' nel mondo greco". *Dike*, 12/13, 219–270.
- RODRÍGUEZ MARTÍN, JOSÉ-DOMINGO. 2002. "Vollstreckungsprozess ohne Urteil im römischen Recht (Kommentar zur Lex Luci Lucerini)". In FELDNER, BIRGIT – HALBWACHS, VERENA TIZIANA [EDS.]. *Ad Fontes. Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Wien 2001*. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 319–331.

Loredana Cappelletti

